

CAMERA DEI DEPUTATI N. 237

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e l'adozione, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione e di abbreviazione delle relative procedure

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente progetto di legge ci si propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il relativo procedimento e consentire all'adottato di accedere alle informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti i diciotto anni.

La proposta di legge mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti per l'affidamento e l'adozione. La legge vigente (legge n. 184 del 1983), infatti, prevede per i cosiddetti « *single* » la possibilità di ottenere l'affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo, con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli articoli 2 e 6 della legge n. 184 del 1983 che viene proposta in questa sede fa fronte a tale problema, consentendo

anche a singole persone di ottenere l'adozione del minore.

Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo dell'articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti le legislazioni danese, olandese e statunitense. L'adozione viene svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che hanno contratto matrimonio: si intende consentire l'adozione, oltre che ai singoli, anche a coppie di persone non sposate, ritenendo sufficiente nell'interesse del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado di assicurare all'adottando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le

relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni, laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di istanze restano invariati.

Infine viene consentito all'adottato, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, l'accesso alle notizie riguardanti le sue origini e l'identità dei genitori biologici al compimento del diciottesimo anno di età, laddove il termine attuale è di venticinque anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata « legge n. 184 », la parola: « famiglia » è sostituita dalle seguenti: « coppia convivente in modo stabile e continuativo ».

2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184, la parola: « famiglia » è sostituita dalle seguenti: « coppia convivente in modo stabile e continuativo o ad una persona singola ».

3. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'adozione è consentita a singoli o a coppie conviventi in modo stabile e continuativo che risultino in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere derogato, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nel-

l'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati ».

4. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184, le parole: « una famiglia affidataria » sono sostituite dalle seguenti: « gli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1 ».

5. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « istanti ».

6. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184, le parole: « le coppie » sono sostituite dalla seguente: « coloro », e la parola: « quella » è sostituita dalle seguenti: « il singolo o la coppia ».

7. All'articolo 22, comma 6, della legge n. 184, le parole: « all'affidamento alla coppia prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « all'affidamento al singolo o alla coppia prescelti ».

8. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184, le parole: « sentiti i coniugi adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il singolo o la coppia adottante », e le parole: « nei confronti della coppia prescelta » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti del singolo o della coppia prescelti ».

9. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalla seguente: « persone ».

10. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184, le parole: « dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « degli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1 ».

11. All'articolo 25, comma 4, della legge n. 184, la parola: « coniugi » è sostituita dalle seguenti: « componenti della coppia che ha richiesto l'adozione », le parole: « dell'altro coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « del componente superstite » e le parole: « per il coniuge deceduto » sono sostituite dalle seguenti: « per il componente deceduto ».

12. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184, le parole: « interviene separazione tra i coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « la coppia si separa » e le parole: « il coniuge o i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « uno o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno ».

13. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184, le parole: « ai coniugi adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

14. All'articolo 26, comma 3, della legge n. 184, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

15. All'articolo 27, primo comma, della legge n. 184, le parole: « degli adottanti, dei quali » sono sostituite dalle seguenti: « della persona singola o della coppia che ha ottenuto l'adozione, di cui ».

16. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 184, le parole: « i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

17. All'articolo 28, comma 4, della legge n. 184, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

18. All'articolo 28 della legge n. 184, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato ».

19. All'articolo 28, comma 8, della legge n. 184, le parole: « i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

20. All'articolo 29-*bis*, comma 3, della legge n. 184, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « sette ».

21. All'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), della legge n. 184, le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « del singolo o della coppia che hanno richiesto l'adozione ».

22. All'articolo 29-*bis*, comma 5, della legge n. 184, le parole: « quattro mesi »

sono sostituite dalle seguenti: « quaranta-cinque giorni ».

23. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 184, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

24. All'articolo 31, comma 3, della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*), le parole: « agli aspiranti genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione »;

b) alla lettera *f*), le parole: « ai futuri genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione »;

c) alla lettera *h*), le parole: « i coniugi affidatari o i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia che ha ottenuto l'affidamento o l'adozione ».

25. All'articolo 35 della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori » sono sostituite dalle seguenti: « ai criteri stabiliti dalla presente legge », le parole: « nella nuova famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « presso la persona singola o la coppia che ha richiesto l'adozione » e le parole: « nella famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « presso la persona singola o la coppia »;

b) al comma 6, lettera *e*), le parole: « nella famiglia adottiva » sono sostituite dalle seguenti: « presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione ».

26. All'articolo 37, comma 1, della legge n. 184, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo o alla coppia adottante ».

27. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 184, le parole: « dei coniugi interessati » sono sostituite dalle seguenti: « degli interessati ».

28. All'articolo 39-*bis*, comma 2, della legge n. 184, le parole: « le coppie » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che ».

29. All'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *b*), della legge n. 184, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « il singolo o la coppia adottante ».

30. All'articolo 44 della legge n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 1, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi ».

31. All'articolo 47, comma 2, della legge n. 184, le parole: « uno dei coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « un componente della coppia » e le parole: « dell'altro coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « del componente superstite ».

32. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184, le parole: « due coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « una coppia ».

33. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: « del suo coniuge » sono inserite le seguenti: « o del suo convivente ».

34. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: « il coniuge » sono inserite le seguenti: « o il convivente ».

35. All'articolo 79, primo comma, della legge n. 184, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l'adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi ».

€ 0,30



15PDL0002240